



REGIONE
LAZIO



REGIONE LAZIO

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SULL'EDIFICIO SEDE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO
SITO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 – ROMA**

CODICE UNICO DI PROGETTO CUP: CUP F82B17002490009 (ex F89B17000260009)

CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: 843242406C



REGIONE
LAZIO



SOMMARIO

Sommario

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Art. 1 - Premesse, definizioni, abbreviazioni e riferimenti normativi.....	8
Art. 2 - Documenti facenti parte del Contratto.....	8
Art. 3 - Criteri di interpretazione del Contratto.....	9
Art. 4 - Discordanze tra gli atti e le disposizioni del Contratto.....	9
Art. 5 - Osservanza di leggi e regolamenti.....	10
Art. 6 - Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere.....	10
Art. 6-bis – Collegio consultivo tecnico.....	10
Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dei Lavori.....	11
Art. 8 - Oggetto del Contratto.....	12
Art. 9 Importo contrattuale e corrispettivi.....	13
PARTE II - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	18
Art. 10 -Consegna ed inizio dei Lavori – Consegne parziali.....	18
Art. 11 - Termini di ultimazione dei Lavori.....	19
Art. 12 - Penali in caso di ritardo.....	22
Art. 13 Ultimazione dei Lavori e oneri conservativi a carico dell'Appaltatore (manutenzione delle opere fino al collaudo).....	23
Art. 14 – Sospensioni e proroghe.....	24
Art. 17 - Aumento o diminuzione dei Lavori.....	26
Art. 18 – Subappalto, cottimo, subcontratti e noli.....	26
Art. 19 - Impresa ausiliaria [in caso di avvalimento].....	27
PARTE III - CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	29
Art. 20 - Anticipazione sull'importo contrattuale.....	29
Art. 21 - Pagamenti a stato di avanzamento e a saldo - Obblighi ex legge n. 136/2010 e s.m.i.....	29
Art. 22 - Ritardo nei pagamenti.....	32
Art. 23 - Pagamento delle maggiori imposte.....	32



REGIONE
LAZIO



PARTE IV - COLLAUDO, VERIFICA E ACCETTAZIONE	33
Art 24 - Modalità e termini del collaudo	33
Art. 25 - Obbligo di collaborazione in sede di verifica e collaudo	33
Art. 26 - Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo	33
Art. 27 - Presa in consegna dei Lavori ultimati	33
PARTE V – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	35
Art. 28 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore	35
Art. 29 - Tutela dei lavoratori.....	35
Art. 30 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	36
PARTE VI - GARANZIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	36
Art. 31 - Garanzia Definitiva	36
Art. 32 - Polizza assicurativa (rischio: esecuzione, rovina dei manufatti, verso terzi per rovina dei manufatti)	38
Art. 33 - Controlli e risoluzione del Contratto.....	39
Art. 34 - Effetti e disciplina della risoluzione	41
Art. 35 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa	42
Art. 36 - Recesso dal Contratto	42
Art. 37 - Interpello	42
PARTE VII- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
Art. 38 - Contestazioni con l'Appaltatore	43
Art. 39 - Eccezioni e riserve dell'Appaltatore	43
Art. 40 - Definizione delle riserve.....	43
Art. 41 - Accordo bonario.....	43
Art. 42 - Transazione	44
Art. 43 - Foro competente.....	44
PARTE VIII - CLAUSOLE FINALI	45
Art. 44 - Domicilio delle Parti e comunicazioni all'Appaltatore	45
Art. 45 - Obbligo di riservatezza	45
Art. 46 - Pubblicità	45
Art. 47 - Registrazione e spese del Contratto	46
Art. 48 - Cedibilità dei crediti derivanti dal Contratto	46



REGIONE
LAZIO



Art. 49 - Cedibilità del Contratto	46
Art. 50 - Conformità agli standard sociali	46
Art. 51 - Informativa per il trattamento dei dati di Contratto.....	47
Art. 52 - Rinvii a norme di legge	48



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico da realizzare sull'edificio sede della Giunta della Regione Lazio sito in Via Cristoforo Colombo 212 – Roma, (RM).

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili.

Progetto A0102E0001 – “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi sull'edificio sede della Giunta della Regione Lazio, sito in Via Cristoforo Colombo, n. 212 nel comune di Roma (RM)”. Importo a base di gara, Iva esclusa, € **21.292.983,81** di cui € **19.401.775,98** per i lavori soggetti a ribasso ed € **1.891.207,83** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CUP CUP F82B17002490009 (ex F89B17000260009) - CIG 843242406C

TRA

La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, di seguito indicata come “Committente”, rappresentata dal Dott. Marco Marafini, nato a LATINA il 01/12/1968, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 05/06/2018, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Lazio in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse nella qualità di Legale rappresentante;

E

L'Impresa, con sede in
c.f..... partita iva....., in persona
del..... nella sua qualità di
....., che nel prosieguo dell'atto
sarà chiamata per brevità anche "Appaltatore". Posta elettronica
certificata.....
(congiuntamente: le “Parti”)

PREMESSO CHE

- con Determinazioni G16237 del 12/12/2018 e G18347 del 23/12/2019 è stato affidato il servizio progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione relativamente all'intervento di efficientamento energetico dell'edificio B sede della Giunta Regionale sito in Roma, Via Cristoforo Colombo 212”, alla RTP BCD PROGETTI SRL – EIDEO SERVIZI INGEGNERIA SRL - ARCH. ANTONIO STELLA RICHTER, con mandataria BCD PROGETTI SRL;
- con Determinazioni G07079 del 24/05/2019 e G10792 del 7/08/2019 è stato affidato l'incarico di verifica e validazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativamente ai lavori di “efficientamento energetico dell'edificio sede della Giunta Regionale della Regione



REGIONE
LAZIO



Lazio sito in via Cristoforo Colombo 212 – Roma”, alla società RINA CHECK S.R.L.;

- con Determinazione della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio n. G18347 del 23/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativamente all'intervento in questione;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 la progettazione è stata validata dal RUP, come da verbale assunto al n. prot. 590982 del 6.07.2020;
- con Determinazione a contrarre della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio n. G12941 del 04/11/2020 è stato previsto che l'affidamento dei lavori in questione di importo complessivo, Iva esclusa, pari ad € 21.292.983,81 di cui € 19.401.775,98 per i lavori soggetti a ribasso ed € 1.891.207,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 medesimo;
- i documenti e gli atti di gara, approvati con determinazione n. ... del ... della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio di concerto con il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 498 ter, comma 4-quater del Regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., sono stati pubblicati in data _____ sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" / "Bandi di Gara e Contratti", sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma di e-procurement regionale "STELLA" della Regione Lazio accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sulla GUCE n. ... del ..., sulla GURI V Serie Speciale n. ... del ..., su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali;
- con determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'Impresa risulta prima classificata _____, C.F.: _____, P.IVA: _____, con sede legale in _____ Via _____, che ha offerto il ribasso del _____ % e pertanto per l'importo contrattuale di € _____, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € _____, oltre IVA ed ha offerto il ribasso del _____ % nell'offerta tempo, e pertanto il tempo contrattuale è pari a giorni _____ (XXXXX) a decorrere dal verbale di consegna dei lavori;
- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva;
- l'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 98 del Codice dei contratti pubblici è stato pubblicato con le modalità di cui all'art. 72 del Codice stesso;
- sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto all'Opera;
- l' "Offerta", che si compone di n _____ documenti, che fa parte integrante e sostanziale del "Contratto" ancorché non materialmente allegata e depositata agli atti della Stazione



REGIONE
LAZIO



Appaltante - è stata formulata dall'Appaltatore a seguito di specifica valutazione di tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla Documentazione di Gara;

- l'Appaltatore è tenuto a realizzare l'Appalto alle condizioni previste nella Documentazione di Gara. Lo stesso conferma di avere preso esatta cognizione della natura dell'affidamento, delle previsioni contrattuali e della Documentazione di Gara, dello stato dei luoghi e delle condizioni per l'esecuzione dei Lavori, così come dettagliate nella Relazione generale al Progetto esecutivo e relativi allegati, negli elaborati del Progetto Esecutivo, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dell'Opera, e di avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della determinazione della propria Offerta e del ribasso offerto;
- l'Appaltatore accetta, senza condizioni, o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel Bando, nella Documentazione di Gara, nel Contratto, nel Capitolato speciale di appalto (il "Capitolato Speciale");
- l'Appaltatore ha verificato e fatto proprio il Progetto Esecutivo, trovandolo pienamente conforme alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa per tale livello di progettazione e, pertanto, riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che gli elaborati progettuali sono adeguati e che l'Opera è perfettamente realizzabile a regola d'arte nei tempi previsti e al prezzo indicato in sede di Offerta, da intendersi fisso ed invariabile;
- l'Appaltatore è obbligato a realizzare l'Opera a regola d'arte, nel rispetto del Progetto esecutivo, del Capitolato Speciale, delle Autorizzazioni e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori;
- al fine di procedere alla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha comunicato tutti i dati, richiesti ex lege;
- l'Appaltatore ha, inoltre, prodotto tutte le garanzie, imposte ex lege, dalla Documentazione di Gara e regolate dal Contratto;
- che nei confronti del rappresentante dell'Appaltatore, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.



REGIONE
LAZIO



PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse, definizioni, abbreviazioni e riferimenti normativi

Le premesse e tutti gli atti sopra citati fanno parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 2 - Documenti facenti parte del Contratto

Fanno parte integrante del Contratto:

- a) il Capitolato generale, per la parte ancora in vigore come meglio specificato nel capitolato Speciale;
- b) il Capitolato Speciale (Capitolato Speciale di Appalto come integrato dal Capitolato Speciale di Appalto Impianti elettrici e dal Capitolato Speciale di Appalto Impianti Meccanici);
- c) gli elaborati grafici e gli altri documenti facenti parte del Progetto esecutivo, posto a base di Gara, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo [eventuale:, ivi compreso il computo metrico estimativo];
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il PSC, di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano, di cui all'articolo 100, comma 5 del D.lgs. 81/2008, se accolte dal Coordinatore per l'esecuzione;
- f) il POS, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) il Cronoprogramma, di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010;
- h) la garanzia definitiva di cui all'art. 31 del Capitolato Speciale, prodotta dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, co. 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia della buona esecuzione del presente contratto, allegata sotto a lettera " " [Eventuale: "unitamente alla/e Certificazione/i di qualità"];
- i) la polizza assicurativa, di cui all'art.33 del Capitolato Speciale, per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, co. 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., prodotta dall'Appaltatore con Polizza Car/Rct almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, allegata/e sotto la lettera " _____";
- j) il Programma esecutivo, di cui all'articolo 15, comma 1 del Capitolato Speciale, redatto dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento di attuazione;
- k) Dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta, che si allega sotto la lettera " _____", con cui é stata manifestata l'intenzione di subappaltare nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.105 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e sono stati indicati ai sensi e per gli effetti della medesima disposizione, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l) [Eventuale, Autorizzazioni: provvedimento conclusivo con i relativi allegati e prescrizioni, all. sotto la lettera " _____ "];
- m) [Eventuale, in caso di avvalimento: contratto di avvalimento stipulato tra l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria allegato sotto la lettera " _____"];]



REGIONE
LAZIO



I prezzi unitari, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici,

Fanno, altresì, parte del Contratto i documenti presentati dall'Appaltatore in sede di Offerta. [Eventuale in caso di aggiudicatario a seguito di verifica di anomalia: e tutta la documentazione presentata in sede di gara e di verifica dell'anomalia a giustificazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore, ivi incluse quelle relative alle caratteristiche di lavorazioni e materiali presenti nell'appalto, alle qualità, quantità e disponibilità degli stessi per tutta la durata dell'appalto]

Le modalità tecniche e amministrative per l'esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti documenti contrattuali, controfirmati dal Committente e dall'Impresa, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Impresa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inteso che, per quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.lgs. 50/2016, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto dell'affidamento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui all'art. 2, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Art. 3 - Criteri di interpretazione del Contratto

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ai fini dell'interpretazione del Contratto e dei documenti allegati valgono i criteri di seguito riportati:

1. in caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto esecutivo, prevale la soluzione più favorevole alla Stazione appaltante;
2. in caso di prescrizioni della Documentazione di Gara tra loro non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico.

Art. 4 - Discordanze tra gli atti e le disposizioni del Contratto

Qualora tra gli atti e/o le disposizioni del Contratto, dovessero riscontrarsi disposizioni discordanti, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti, ivi inclusi i relativi allegati, segnatamente:

- a. il Contratto;
- b. il Capitolato Speciale;
- c. il Progetto esecutivo;
- d. il Bando;



REGIONE
LAZIO



e. la Documentazione di Gara.

In ogni caso, è nulla qualsiasi disposizione che contrasti con una norma di legge.

Art. 5 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appalto è affidato ed accettato garantendo l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle normative, anche tecniche, vigenti, nonché quelle sopravvenute, ratione temporis applicabili.

Resta, comunque, stabilito che la sottoscrizione del Contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, anche tecniche, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale, regionale, locale o negoziale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel Contratto e nella Documentazione di Gara.

Art. 6 - Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere

La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio (Committente). L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare al Committente appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di Cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto al Committente l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Si rinvia per il resto a quanto previsto dal D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione".

Art. 6-bis – Collegio consultivo tecnico

Ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del D.L. citato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Committente, da tre componenti.

I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'art. 6 cit., questo è designato entro i successivi cinque giorni dalle regioni per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.



REGIONE
LAZIO



Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.l. n. 76/2020 il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dei Lavori

La Stazione appaltante ha nominato RUP l'Ing. Alessandra Ajese, ai sensi dell'art. 31, comma 10 del Codice dei contratti pubblici e dell'art.9 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice dei contratti pubblici) (il "Regolamento di attuazione").



La Stazione appaltante ha affidato l'incarico della direzione dei lavori, misura e contabilità a _____

In particolare, l'ufficio della DL è così articolato:

.....

Art. 8 - Oggetto del Contratto

L'Appalto ad oggetto i lavori di efficientamento energetico dell' EDIFICIO SEDE DELLA GIUNTA REGIONE LAZIO, sito in Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma”.

Per una dettagliata descrizione dei Lavori, si fa esplicito richiamo ai contenuti del Capitolato Speciale. I lavori da effettuare in sintesi comprendono:

Edifici A, B e C

- bonifica delle lastre di amianto inserite nei moduli finestrati di facciata esistenti;
- rimozione e smaltimento dei vecchi infissi;
- rimozione dell'intonaco esterno con finitura a graniglia sulla facciate degli edifici
- installazione nuovi infissi di facciata dell'edificio;
- realizzazione di cappotto esterno con nuova finitura a graniglia
- sostituzione dei corpi illuminanti esistenti ad elevato consumo con analoghi a led;

inoltre per il solo Edificio B sono previsti i seguenti interventi aggiuntivi:

- conversione dell'impianto di climatizzazione da alimentazione a gas in elettrico, con sostituzione delle unità esterne, interne e le linee termofluidiche ed elettriche;
- fornitura in opera di un sistema di gestione dell'energia elettrica;
- rifacimento del terrazzo di copertura;
- riallocazione pannelli fotovoltaici;
- strip-out impiantistico della copertura;
- risanamento locali tecnici esistenti in copertura.

Sono compresi nell'Appalto tutti i Lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'Opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale ed in conformità alle Autorizzazioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto esecutivo e dai relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; a tal riguardo si impegna a sostenere tutti gli oneri e le spese, nessuno escluso od eccettuato, per le attività ivi previste, nonché quelle di organizzazione e di controllo in corso d'opera necessarie ad assicurare la regolare esecuzione dei Lavori, fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, verifica ed accettazione di cui alla Parte IV del Contratto. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, gli eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive di aspetti tecnici, contenute nell'Offerta, presentata dall'Appaltatore e recepite dalla



REGIONE
LAZIO



Stazione appaltante, fermi restando i contenuti del Progetto esecutivo.

Rientrano, altresì, nell'oggetto del Contratto, e, dunque, costituiscono obblighi dell'Appaltatore, tutte le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili ed impiantistiche e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità del Progetto esecutivo, dei contenuti dell'offerta e delle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate in sede di approvazione dello stesso e in conformità delle prescrizioni formulate dalla Stazione appaltante, anche in corso di realizzazione dell'Opera, e dai competenti Enti terzi.

Tutte le prescrizioni, di cui al presente articolo, sono note all'Appaltatore e costituiscono parte integrante del Contratto.

L'esecuzione dei Lavori è sempre e, comunque, effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n 136 del 2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 843242406C
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: CUP F82B17002490009 (ex F89B17000260009)

Stante il persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, trova applicazione l'apposito documento di analisi delle Misure COVID19, con cui è stata valutata l'incidenza delle misure da adottare al fine del contenimento della diffusione del virus e della protezione della salute degli individui.

Il suddetto documento di analisi delle Misure COVID19 – redatto secondo le Linee Guida "Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid – Rev. Del 07 05 2020" dell'Istituto ITACA, approvato con determinazione n G08419 17/07/2020 e allegato alla documentazione di gara – detta i criteri per l'eventuale aggiornamento del PSC ed indica i costi delle misure di contenimento oltretutto di protezione degli addetti ai lavori, tenuto conto dell'incidenza di tali misure sull'organizzazione del lavoro, sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto, sugli apprestamenti del cantiere e sul quaranta per cento dei lavori.

In ragione degli eventuali costi da sostenere per l'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID 19 ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è stato stimato un importo complessivo è pari ad € 735.197,53 (oltre IVA).

Art. 9 Importo contrattuale e corrispettivi

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste oggetto del Contratto a fronte del corrispettivo netto di €..... (...../.....), determinato in forza del ribasso offerto del%, sull'Importo a base di Gara di euro 21.292.983,81 (ventunomilioniduecentonovantaduemilanovecentoottantatre/81), di cui euro 1.891.207,83 (unmilionottocentonovantunomiladuecentosette/83) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, in conformità a quanto precisato nel Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 43, comma 6 DPR 207/2010, le categorie omogenee, il relativo importo e l'aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento risultano:



REGIONE
LAZIO



CATEGORIE CONTABILI E GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE				
CORPO D'OPERA : INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO				
SUB CORPO D'OPERA 1.1				
EDIFICIO A		IMPORTI	% su sub corpo 1.1	% su totale lavori a corpo
A.1.5.d	Lavori posa in opera sistemi di coibentazione in facciata per isolamento pareti verticali e correzione ponti termici	€ 335 802,57	15,41%	1,73%
A.1.5.g	Lavori di sostituzione degli infissi esistenti e posa in opera dei nuovi infissi per i componenti vetrati	€ 1 619 949,96	74,35%	8,35%
A.1.5.e	rimozione, bonifica e conferimento in discarica degli esistenti pannelli in rocce feldspatiche	€ 72 054,76	3,31%	0,37%
A.1.4 c	Apparecchi illuminazione interna/esterna ad alta efficienza	€ 151 013,29	6,93%	0,78%
	somma sub corpo 1.1	€ 2 178 820,58	100,00%	
SUB CORPO D'OPERA 1.2				
EDIFICIO B		IMPORTI	% su sub corpo 1.1	% su totale lavori a corpo
A.1.1 b	Riqualificazione impianto fotovoltaico esistente – Sistemazione pannelli e realizzazione struttura di alloggiamento	€ 381 739,90	2,61%	1,97%
A.1.5.a	Lavori rifacimento coibentazione copertura	€ 706 112,29	4,82%	3,64%
A.1.5.b	strip out impiantistica in copertura. Allestimento aree tecniche per alloggiamento impianti e centrali.	€ 58 141,04	0,40%	0,30%
A.1.5.c	Riqualificazione energetica spazi coperti non attualmente utilizzati	€ 539 457,22	3,68%	2,78%
A.1.5.d	Lavori posa in opera sistemi di coibentazione in facciata per isolamento pareti verticali e correzione ponti termici	€ 1 207 522,03	8,24%	6,22%
A.1.5.f	Opere di completamento	€ 271 665,94	1,85%	1,40%
A.1.5.g	Lavori di sostituzione degli infissi esistenti e posa in opera dei nuovi infissi per i componenti vetrati	€ 7 455 000,73	50,90%	38,42%
A.1.5.e	rimozione, bonifica e conferimento in discarica degli esistenti pannelli in rocce feldspatiche	€ 380 857,58	2,60%	1,96%
A.1.1.a	Riqualificazione impianto fotovoltaico esistente-linee elettriche impianto fotovoltaico	€ 38 335,25	0,26%	0,20%
A.1.4 b	Adeguamento apparati e rete di distribuzione di energia elettrica - linee elettriche unità interne	€ 87 507,63	0,60%	0,45%
A.1.4 b	Adeguamento apparati e rete di distribuzione di energia elettrica - linee elettriche unità esterne	€ 258 306,64	1,76%	1,33%
A.1.4 b	Adeguamento apparati e rete di distribuzione di energia elettrica - LPS e spostamento QE ascensore	€ 71 147,67	0,49%	0,37%
A.1.4 c	Apparecchi illuminazione interna/esterna ad alta efficienza	€ 826 000,01	5,64%	4,26%



	Dispositivi A RETE PER IL CONTROLLO E IL COORDINAMENTO AUTOMATICO DEL FUNZIONAMENTO DELLE UTENZE ENERGETICHE			
A.1.4 d		€ 136 155,40	0,93%	0,70%
A.1.4.a	Impianto di climatizzazione - controllo e supervisione	€ 50 073,58	0,34%	0,26%
A.1.4.a	Impianto di climatizzazione - unità esterne	€ 555 357,32	3,79%	2,86%
A.1.4.a	Impianto di climatizzazione - unità interne	€ 1 187 489,62	8,11%	6,12%
A.1.4.a	Impianto di climatizzazione - tubazioni	€ 434 958,65	2,97%	2,24%
	somma sub corpo 1.2	€ 14 645 828,50	100,00%	
SUB CORPO D'OPERA 1.3				
EDIFICIO C		IMPORTI	% su sub corpo 1.1	% su totale lavori a corpo
A.1.5.d	Lavori posa in opera sistemi di coibentazione in facciata per isolamento pareti verticali e correzione ponti termici	€ 146 291,90	5,68%	0,75%
A.1.5.g	Lavori di sostituzione degli infissi esistenti e posa in opera dei nuovi infissi per i componenti vetrati	€ 2 256 003,91	87,54%	11,63%
A.1.4 c	Apparecchi illuminazione esterna ad alta efficienza	€ 57 632,97	2,24%	0,30%
A.1.4 c	Apparecchi illuminazione interna ad alta efficienza	€ 117 198,12	4,55%	0,60%
	somma sub corpo 1.3	€ 2 577 126,90	100,00%	100,00%
TOTALE LAVORI A CORPO (ESCLUSO ONERI SICUREZZA)		€ 19 401 775,98		

I costi della manodopera, compresi nel detto importo contrattuale ammontano ad **€ 5.802.699,77**.

Si specifica che ai sensi del comma 5-bis, art. 59 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per le prestazioni "a corpo" il prezzo rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto, nella determinazione dell'Offerta, l'Appaltatore ha tenuto in considerazione tutte:

- i. le disposizioni articolate nella Documentazione di Gara;
- ii. le prestazioni e gli apprestamenti che si rendano necessari per rispettare le prescrizioni previste dal Progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale;
- iii. ogni e qualsiasi adempimento comunque necessario per la completa esecuzione dell'Opera, come prescritto dal Contratto e dal Capitolato Speciale.

Di conseguenza, nel corrispettivo s'intende compresa e compensata ogni spesa occorrente per dare l'Opera compiuta secondo le condizioni stabilite dal Progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente indicati nel Capitolato Speciale, o nel Progetto esecutivo, siano rilevabili dagli elaborati grafici, o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente



REGIONE
LAZIO



indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'Opera funzionale allo scopo per cui è realizzata, secondo le regole dell'arte e quanto previsto dal Contratto e suoi allegati.

Per quanto attiene agli oneri della sicurezza, l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € 1.891.207,83 (unmilioneottocentonovantunomiladuecentosette/83), determinato dalla Stazione appaltante quale risultante dal PSC. Di tale valutazione, l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, conferma di:

- a. aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove devono essere eseguiti i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali gli stessi si svolgeranno, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- b. avere, direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenere l'Opera realizzabile nei tempi programmati e pattuiti e per il prezzo offerto;
- c. avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'Offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza nel luogo dove devono eseguirsi i lavori;
- d. avere accettato, senza condizione, o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nella Documentazione di Gara, nello Schema sottoscritto per accettazione in sede di Gara, nel Capitolato Speciale, nel PSC, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento, o documento, ivi allegato, o richiamato;
- e. avere esatta cognizione della natura dell'Appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano avere influito sulla determinazione della propria Offerta, che l'Appaltatore giudica remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione dei Lavori;
- f. avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione della propria Offerta che, riferita alla esecuzione dei Lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di Gara, resta, comunque, fissa ed invariabile rinunciando, quindi, fin d'ora, a qualunque



REGIONE
LAZIO



rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori, e/o diverse, quantità che dovessero rivelarsi occorrenti per l'esecuzione dei Lavori affidati;

- g. aver tenuto conto, nella formulazione della propria Offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 del codice civile;
- h. aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma, espressamente, che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'Offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale e rappresentano l'esercizio di autonome scelte imprenditoriali, volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

L'Appaltatore non può, pertanto, far valere durante l'esecuzione del Contratto, circostanze che, comunque, modifichino le valutazioni dallo stesso operate in sede di Offerta [EVENTUALE: ed in sede di verifica dell'anomalia], in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi l'Appaltatore medesimo assumere tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati alla perfetta realizzazione dell'Opera.



REGIONE
LAZIO



PARTE II - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 -Consegna ed inizio dei Lavori – Consegne parziali

1. In applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, è autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'istanza di recesso dell'esecutore, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del d.m. 49/2018, non verrà accolta;
4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.
5. Considerate le condizioni particolari dell'appalto, date dalla necessità di dover garantire, per tutta la durata dei lavori, lo svolgimento delle attività istituzionali ed amministrative della Sede della Regione Lazio, la consegna dei lavori sarà eseguita dal direttore dei lavori in tempi successivi, con verbali di consegna parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
6. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, l'impossibilità di consegnare l'intera area oggetto degli interventi in un'unica soluzione, prevedendo invece consegne parziali, non sarà accolta come istanza di recesso dell'esecutore.
7. L'esecuzione dei lavori per fasi è disposta per i motivi di cui al precedente comma 5 e si provvederà di volta in volta alla compilazione di verbali di consegna della fasi, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo, ferma restando l'inderogabilità del termine per l'esecuzione dell'intero intervento. Pertanto le consegne delle fasi previste sono le seguenti:
 - 1 **La realizzazione dei lavori della "FASE - Edificio B"** e delle dodici sottofasi dell'edificio B individuate all'art. 14 comma 2.1, lettere da a) a l) del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 2 **La realizzazione dei lavori della "FASE - Edificio A"** e delle sette sottofasi dell'edificio A individuate all'art. 14 comma 2.2, lettere da a) a g) del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 3 **La realizzazione dei lavori della "FASE - Edificio C"** e delle otto sottofasi dell'edificio C



REGIONE
LAZIO



individuare all'art. 14 comma 2.3, lettere da a) a h) del Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Ai sensi dell'art. 5 comma 9 del DM 49/2018, il direttore dei lavori potrà provvedere a consegne parziali dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
9. L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
10. L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.
11. L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto all' art. 16 del capitolato Speciale d'Appalto ed al successivo art. 14 del presente Contratto;
12. Le aree saranno consegnate con presenza di elementi di arredo (armadi, scrivanie, sedie, quadri, lampade etc.). Sarà onere dell'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, movimentare, preservare, custodire e riposizionare detti arredi prima della riconsegna delle aree, evitando danneggiamenti ai beni ed alle strutture in modo da risultare idonei all'uso da parte del personale regionale, come indicato all'art. 53 comma 24 del Capitolato Speciale.

Art. 11 - Termini di ultimazione dei Lavori

1. L'Appaltatore si obbliga a dare concreto ed effettivo inizio ai Lavori immediatamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni dalla data del Verbale di consegna.

Il termine di ultimazione dei lavori oggetto del presente Contratto è fissato **entro 730 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna iniziale per l'approntamento del cantiere, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma.

2. L'Appaltatore, secondo le modalità e la tempistica prevista nel cronoprogramma dei lavori, deve ultimare:
 1. **La realizzazione dei lavori della "FASE - Edificio B" in complessivi 718 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori iniziale suddivisa nelle seguenti Sottofasi non consecutive ed i relativi termini intermedi di esecuzione:**
 - a) La realizzazione dei lavori della Sottofase "edificio B –piano 12" entro 99 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase "edificio B –piano 12";



REGIONE
LAZIO



- b) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 11” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 11”;
 - c) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 10” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 10”;
 - d) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 9” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 9”;
 - e) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 8” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 8”;
 - f) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 7” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 7”;
 - g) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 6” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 6”;
 - h) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 5” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 5”;
 - i) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 4” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 4”;
 - j) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 3” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 3”;
 - k) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 2” entro 121 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 2”;
 - l) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 1 e Terra” entro 135 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio B –piano 1 e Terra”;
- 2 **La realizzazione dei lavori dell'edificio A in complessivi 233 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della “Fase edificio A” suddivisa nelle seguenti Sottofasi ed i relativi termini intermedi:**
- a) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 0” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 0”;
 - b) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 1” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 1”;
 - c) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 2” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 2”;
 - d) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 3” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 3”;
 - e) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 4” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 4”;
 - f) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 5” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 5”;
 - g) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 6” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio A –Fase 6”;
- 3 **La realizzazione dei lavori dell'edificio C in complessivi 256 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della “Fase edificio C “ suddivisa nelle seguenti**



REGIONE
LAZIO



Sottofasi ed i relativi termini intermedi:

- a) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 1(PIANO QUARTO)” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio C – Fase 1 (PIANO QUARTO)”;
 - b) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 1(PIANO TERZO)” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 1 (PIANO TERZO)”;
 - c) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 1(PIANO SECONDO)” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio C – Fase 1 (PIANO SECONDO)”;
 - d) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 1(PIANO TERRA E PRIMO)” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 1 (PIANO TERRA E PRIMO)”;
 - e) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 2(PIANO QUARTO)” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio C – Fase 2(PIANO QUARTO)”;
 - f) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 2(PIANO TERZO)” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 2 (PIANO TERZO)”;
 - g) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 2(PIANO SECONDO)” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio C – Fase 2 (PIANO SECONDO)”;
 - h) La realizzazione dei lavori della Sottofase “edificio C –Fase 2(PIANO TERRA E PRIMO)” entro 29 giorni, naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori della Sottofase “edificio C – Fase 2 (PIANO TERRA E PRIMO)”.
3. La consegna parziale dei Lavori non darà diritto ad alcuna revisione e/o proroga dei Termini di ultimazione dei Lavori di cui al comma 1 e comma 2 che precedono. Analogamente l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna revisione del corrispettivo, a risarcimenti e/o a indennizzi a qualsiasi titolo in relazione alla consegna parziale dei Lavori.
 4. Resta inteso che il cronoprogramma dei lavori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sarà opportunamente aggiornato e resi conformi alla proposta tecnica/organizzativa proposta dall'esecutore in sede di gara. Il Programma esecutivo di cui all'articolo 15 del Capitolato Speciale e del comma 10 dell'art. 43 del Regolamento d'attuazione, predisposto dall'Appaltatore ed accettato dal Direttore dei Lavori, è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i Lavori, ridotto ai sensi del presente comma, e costituisce obbligo contrattuale per l'Appaltatore stesso.
 5. I Lavori sono ultimati quando gli stessi, completi in tutte le parti, saranno consegnati e perfettamente funzionali all'uso previsto, entro i termini complessivi e parziali entro i termini indicati ai precedenti commi 1 e 2. L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine riportato al comma 1. L'esecutore, per ciascuna fase e sotto fase di cui al comma 2, dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione



REGIONE
LAZIO



dei lavori non appena avvenuta.

6. Il Direttore Lavori, d'accordo con la Stazione Appaltante, si riserva, altresì, di sospendere temporaneamente l'esecuzione dei lavori, per esigenze di continuità dell'attività della Sede Regione Lazio.
7. L'ultimazione dei lavori è attestata da apposito Certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori.
8. Le operazioni finalizzate all'emissione del certificato di Collaudo Finale avranno inizio entro 15 giorni successivi dalla emanazione del Certificato di cui al punto che precede e, comunque dovranno essere compiute, non oltre 6 mesi dalla data di detto Certificato.
9. In caso di consegna parziale e fermo restando il Termine di ultimazione dei Lavori, la stazione appaltante procederà alla rimodulazione dei termini intermedi di esecuzione dei Lavori, tenuto conto delle lavorazioni previste nel/i singolo/i verbale/i di consegna parziale dei Lavori nonché dei tempi di esecuzione delle stesse.

Art. 12 - Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. In caso di ritardo nella ultimazione dei Lavori rispetto al termine di cui al precedente articolo 11.1, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale previsto per l'esecuzione dell'intero intervento.
3. In caso di ritardo nella ultimazione dei Lavori rispetto ai termini di cui al precedente articolo 11.2, l'Appaltatore è tenuto al pagamento, secondo i termini di seguito indicati di una penale pari a:
 - a) In caso di mancato completamento delle opere relative alla "Fase – Edificio B", di cui al precedente art. 11.2.1, sarà applicata una penale pari allo **0,5‰** (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori alla "Fase- Edificio B" per ogni giorno di ritardo;
 - b) In caso di mancato completamento delle opere relative alla "Fase – Edificio A", di cui al precedente art. 11.2.2, sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori alla "Fase- Edificio A" per ogni giorno di ritardo;
 - c) In caso di mancato completamento delle opere relative alla "Fase – Edificio C", di cui al precedente art. 11.2.3, sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori alla "Fase- Edificio C" per ogni giorno di ritardo;



REGIONE
LAZIO



C" per ogni giorno di ritardo;

4. La penale, nella misura percentuale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL o dal RUP;
 - b) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
5. La penale di cui al comma 4, lettera a), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 4, lettera b) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. Ai fini del calcolo delle penali, vista la necessità di coordinare gli interventi con lo svolgimento delle attività inerenti al normale esercizio della Sede della Regione Lazio, vengono sommati tra loro i giorni di ritardo accumulati ai sensi del comma 2, per ciascuna singola Fase di Edificio, e ai sensi del comma 3, per l'intero intervento.
8. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
10. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Il D.L., ai sensi dell'art. 7 D.M. 49/2018, fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice

Art. 13 Ultimazione dei Lavori e oneri conservativi a carico dell'Appaltatore (manutenzione delle opere fino al collaudo)

In materia di ultimazione dei Lavori e relativa certificazione si rinvia agli articoli 52, 53 e 54 della parte prima del Capitolato Speciale per la relativa disciplina specifica.

L'Appaltatore è garante dei lavori e delle opere eseguite, come dei materiali, dei manufatti, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione, finché non sia intervenuto con esito favorevole il Collaudo definitivo dei Lavori, come previsto dall'art.102, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatte salve le responsabilità per gravi difformità, rovina e vizi dell'Opera.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle Opere in perfetto stato ed efficienza, fatti salvi i danni, o i deterioramenti, causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile all'Appaltatore.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela, ad



REGIONE
LAZIO



iniziativa, cura e spese dell'Appaltatore, senza che occorranza specifici inviti e sollecitazioni da parte della Stazione appaltante.

Ove l'Appaltatore non provveda alle manutenzioni, la Stazione Appaltante, previo avviso scritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nel predetto avviso, può provvedere d'ufficio, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 14 – Sospensioni e proroghe

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.

Nelle **ipotesi previste alla lettera a), ai sensi del comma 2 dell'art. 5, D.L. cit.**, si provvede ai sensi del comma 4 del medesimo articolo: in particolare, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, il Committente, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 33, che opera di diritto e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni



REGIONE
LAZIO



proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6-bis del presente Contratto, il Committente autorizza nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4 dell'art. 5, D.L. n. 76/2020 e riportate al comma 3 del presente articolo, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Il Committente provvede nei successivi cinque giorni.

Le disposizioni del comma 4 dell'art. 5 cit. si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 76/2020.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Art. 15 - Lavori in variante

In materia di eventuali lavori in variante, si applica l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, il D.M. 49/2018, come meglio specificato dagli articoli da 34 a 36 del Capitolato Speciale.

Ogni modificazione è disposta con ordine scritto.

Nessuna variante, di nessuna specie ed entità, può essere introdotta dall'Appaltatore se non espressamente ordinata dal Direttore dei Lavori, nelle forme previste dal Codice dei contratti pubblici e dagli atti attuativi (D.M. 49/2018). Il mancato rispetto di tale prescrizione non dà diritto all'Appaltatore al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino delle opere nella condizione originaria, a cura e spese dell'Appaltatore, su indicazioni del Direttore dei Lavori.



La verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è effettuata con riferimento agli importi netti dei gruppi di categorie omogenee.

Art. 16 - Nuovi prezzi

Qualora, a giudizio della Stazione appaltante, sia necessario eseguire lavori, od opere, non previsti nella documentazione progettuale, ovvero, benché previsti, risulti necessario eseguirli con materiali diversi per natura o dosaggi, o con dimensioni e caratteristiche o modalità esecutive, comunque diverse da quelle di progetto, nel caso in cui tali variazioni non possano essere equamente compensate con i prezzi già stabiliti nell'elenco prezzi di Contratto, si dà corso ad una rivalutazione analitica tecnico-economica dei lavori considerati e si provvede alla determinazione e all'adozione di nuovi prezzi che prima di essere ammessi in contabilità sono approvati dal RUP ovvero dalla Committente su proposta del RUP, qualora dalle variazioni risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, come meglio specificato nell'art. 36 del Capitolato Speciale.

Detti nuovi prezzi, anche se concordati, sono vincolanti per l'Appaltatore esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 27 del Capitolato speciale.

Art. 17 - Aumento o diminuzione dei Lavori

In materia di aumento, o diminuzione, dei Lavori si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, nel D.M. 49/2018, come meglio specificato nei citati artt. 34-35 del Capitolato Speciale.

Art. 18 – Subappalto, cottimo, subcontratti e noli

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è consentito nei limiti del 40% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione del Committente purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Committente



REGIONE
LAZIO



sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare al Committente, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Art. 19 - Impresa ausiliaria [in caso di avvalimento]

In relazione all'avvalimento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 89 del codice dei Contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 89, comma 8 del detto Codice, il contratto è in ogni caso eseguito dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa è tenuta alla integrale applicazione delle norme applicabili al subappalto.



REGIONE
LAZIO



L'Appaltatore rimane, comunque, responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti, ferma restando, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, la responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria e dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto di avvalimento, presentato in sede di gara in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale modifica del contratto.

Nel caso l'impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo dell'Appaltatore, quest'ultimo deve comunicare, tempestivamente, alla Stazione appaltante le eventuali modifiche societarie.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che ritenga necessari in relazione al contratto di avvalimento e, in caso di modifica dello stesso durante l'esecuzione del Contratto, ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice, il RUP coadiuvato dal Direttore dei Lavori esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile unico del procedimento ("RUP") accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto; ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.



PARTE III - CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 20 - Anticipazione sull'importo contrattuale

All'Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. N. 50/2016, verrà corrisposta un'anticipazione, pari, ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, al 30% del valore del contratto di appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga almeno la cifra di € (...../00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all'art. 15 del Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei Lavori che procederà all'emissione del certificato stesso. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di Legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo.

L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all'art. 14 del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esonerando il Committente da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 21 - Pagamenti a stato di avanzamento e a saldo - Obblighi ex legge n. 136/2010 e s.m.i.

La contabilizzazione dei lavori a corpo oggetto dell'appalto avviene con le modalità specificate dal Capitolo 4 del Capitolato Speciale (articolo 20).

La contabilizzazione dei lavori, a corpo, avviene sulla base della tabella per la determinazione dei pagamenti in corso d'opera, di cui al comma 6 dell'art. 43 del Regolamento d'attuazione, riportata all'art. 5 del Capitolato Speciale. I pagamenti in acconto sono determinati sulla base delle aliquote percentuali definite nella tabella, contabilizzando la quota parte di lavori effettivamente eseguiti, con le modalità di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale.

Per la disciplina dell'emissione del Certificato di pagamento, nonché dei termini e delle condizioni



cui sono sottoposti i pagamenti, si rinvia integralmente al Capitolo 5 della parte prima del Capitolato Speciale. Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura.

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta l'importo dei Lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi degli articoli 20 e 21 del Capitolato Speciale, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge e dell'eventuale importo dei SAL precedenti, raggiunga una somma non inferiore ad € 800.000,00 (euro ottocentomila/00), comprensiva degli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

In deroga alla previsione del comma precedente, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari, o superiore, al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento, già emessi, sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel Conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24 del Capitolato Speciale.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato secondo la disciplina dell'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio; il predetto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, dello stesso importo della rata di saldo aumentato del tasso di interesse legale specificato nella citata norma.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali ai sensi del DPR. n. 602/1973 e s.m.i.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è altresì applicata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC").

Il corrispettivo dovuto sarà erogato, previo rilascio della documentazione necessaria ai sensi di legge, dietro presentazione di regolari fatture, su cui dovranno essere riportati il CIG ed il CUP indicati al precedente articolo 8, che costituisce condizione indispensabile per l'emissione delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, 5 e 6, della Legge 9 Agosto 2013 n. 98, (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98) e dell'art. 10, comma 2, decreto interministeriale 30



gennaio 2015 e successive modificazioni, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. A tal fine, il DURC relativo all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante avvalendosi dell'art. 16-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2). In tutti i casi, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Ai sensi del comma 5, art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o contratti ad essi assimilati o cottimi ai sensi dell'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'Appaltatore, come di seguito meglio indicato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore, ha dichiarato, che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa sul quale la Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative al pagamento dei lavori eseguiti da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario è il seguente:

Intestatario del conto corrente:.....

Banca.....

IBAN.....

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare:

.....

.....

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il pagamento degli acconti del corrispettivo dell'appalto non costituisce presunzione di accettazione



dei lavori ed opere, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 Codice Civile.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegna a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'immediata risoluzione dell'affidamento.

Art. 22 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi di legge.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, restando espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 - Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei Lavori, il valore del Contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario, al termine dei lavori, il valore del Contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso, secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.



PARTE IV - COLLAUDO, VERIFICA E ACCETTAZIONE

Art 24 - Modalità e termini del collaudo

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, attestata dal Certificato di ultimazione, ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

In materia di collaudo, si applicano l'art. 102 del Codice dei contratti pubblici e gli articoli da 215 a 238 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Si applicano, inoltre, le prescrizioni inserite nel Capitolato Speciale, riguardanti le operazioni di verifica e controllo da parte del Direttore dei Lavori e di collaudo in corso d'opera.

Art. 25 - Obbligo di collaborazione in sede di verifica e collaudo

L'Appaltatore è obbligato, durante le operazioni di verifica da parte del Direttore dei Lavori, collaudo, in corso d'opera e finale, a farsi carico degli oneri di cui all'art. 224 del Regolamento d'attuazione e di quelli specificamente indicati nel Capitolato Speciale.

Tutte le ispezioni e le prove sono eseguite alla presenza del Direttore dei Lavori e, nel caso delle operazioni di collaudo, alla presenza del Collaudatore.

Art. 26 - Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo

In caso di accertamento, durante le operazioni di collaudo, di difetti e mancanze nell'esecuzione, si procede ai sensi dell'art. 227 del Regolamento d'attuazione come richiamato dal Capitolato speciale.

Art. 27 - Presa in consegna dei Lavori ultimati

La Stazione prenderà in consegna parzialmente le opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori, con apposito verbale, alle condizioni e con le modalità seguenti:

- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro;
- siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto e dai capitolati speciali di appalto impianti meccanici ed impianti elettrici ;
- Sia stato verificato lo stato ed eventuali ammaloramenti degli arredi, tali da comprometterne l'idoneità all'uso da parte del personale della Regione Lazio, a seguito delle operazioni di movimentazione, protezione e riallocazione effettuate dall'Appaltatore durante le lavorazioni.

Le prese in consegna parziali previste sono le seguenti:

- a) Le dodici sottofasi dell'edificio B individuate all'art. 11 comma 1 , lettere da a) a l);
- b) Le sette sottofasi dell'edificio C individuate all'art. 11 comma 2, lettere da a) a g);
- c) Le otto sottofasi dell'edificio A individuate all'art. 11 comma 3, lettere da a) a h).



REGIONE
LAZIO



La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 52, comma 3 del Capitolato Speciale.



PARTE V – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 28 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Nella realizzazione dei lavori l'Appaltatore è tenuto all'osservanza del D.M. 24.12.2015 e s.m.i. in materia di criteri ambientali minimi ed in particolare la rispondenza ai Criteri Minimi Ambientali (DM 11/10/2017) come disciplinato all'art. 53 punto 39 del Capitolato speciale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale, dalla documentazione di gara e dai documenti facenti parte del Progetto esecutivo, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e dei piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri contrattuali rientra nell'Importo contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare, e far osservare, al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui agli articoli 23 e 45 del presente contratto nonché tutti gli oneri ed obblighi specificamente precisati dall'articolo 53 del Capitolato speciale.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore ad una, o più, delle disposizioni sopra richiamate è considerata grave inadempienza contrattuale.

Nel caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, e fatto salvo il caso in cui l'inadempimento comporti la risoluzione di diritto del Contratto, la Stazione appaltante è in diritto, previo avviso scritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nel predetto avviso, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto, o di ritardo dei relativi pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi sono riscossi, d'ufficio, mediante trattenuta che la Stazione appaltante effettuerà sul primo Stato di avanzamento successivo all'inadempienza, nella misura dell'importo delle spese, aumentato di una penale pari al 10% (dieci per cento), nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la Stazione appaltante.

Art. 29 - Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dei Lavori, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 30, comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nei confronti dei lavoratori, a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del Contratto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.



REGIONE
LAZIO



L'Appaltatore trasmette al RUP per sé e, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, per i subappaltatori e cottimisti, i dati necessari per le verifiche di regolarità contributiva. Per la disciplina specifica si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale.

Qualora la Stazione appaltante, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative, provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortunio o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore, o il suo subappaltatore, ovvero i subappaltatori o cottimisti, di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, la stessa avrà diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore conferma la dichiarazione resa in sede di Gara di essere in regola con gli obblighi di legge in tema di assunzioni obbligatorie.

Ai fini della sottoscrizione del presente contratto è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data numero che risulta regolare.

Art. 30 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore deve depositare presso la Stazione appaltante le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 38 del Capitolato speciale, ivi inclusi in particolare:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del codice dei contratti e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Per le disposizioni in materia di sicurezza di dettaglio si rimanda integralmente al Capitolo 8 del Capitolato Speciale.

PARTE VI - GARANZIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Art. 31 - Garanzia Definitiva

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il



Contratto ed ai fini della sottoscrizione di quest'ultimo, ha costituito, con le modalità di cui all'art. 103, comma 1 del citato Codice, la "garanzia definitiva", di cui all'art. 31 del Capitolato Speciale, pari ad

€.....(...../00), sotto forma di.....

n..... del , pari al ____ per cento dell'importo del presente contratto poiché, ai sensi del sopracitato articolo, il ribasso offerto dall'Appaltatore è pari al per cento. (L'importo corrispondente, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è stato ridotto al per cento in quanto).

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia deve essere reintegrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all' Appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall' Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.



Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Art. 32 - Polizza assicurativa (rischio: esecuzione, rovina dei manufatti, verso terzi per rovina dei manufatti)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa di importo pari a quello del contratto, che tenga indenne la Stazione appaltante che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i danni a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere anche preesistenti e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

L'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, verso persone e cose nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, recante il numero....., rilasciata in data dalla società/dall'istituto....., agenzia/filiale..... dicon i seguenti massimali:

- a. per i danni di esecuzione euro..... [EuroImporto contrattuale];
- b. per i danni alle opere esistenti euro [Euro];
- c. per responsabilità civile euro (Euro).

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del Verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 11 e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, risultante dal Certificato di ultimazione. In caso di emissione del Certificato di collaudo per parti determinate dell'Opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. A tal fine, l'utilizzo dell'Opera, da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso, o ritardato, pagamento delle somme dovute, a titolo di premio, da parte dell'Appaltatore fino ai successivi 2 (due) mesi.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui alla sopraindicata lett.a), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui alla sopraindicata 2 lett. b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L'esecutore ai fini della liquidazione della rata di saldo deve stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da



gravi difetti di costruzione. La polizza deve decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda.

Il limite di indennizzo dovrà essere pari al trenta per cento del valore dell'opera realizzata.

Art. 33 - Controlli e risoluzione del Contratto

Ferme restando le disposizioni di legge e contrattuali in merito alla DL, al collaudo e ai controlli, come meglio specificato nel Capitolato Speciale, la Stazione appaltante effettua verifiche periodiche nel corso dell'esecuzione. Sulla base di dette verifiche, la Stazione appaltante chiede all'Appaltatore la correzione di eventuali inadempimenti, o il ripristino di lavorazioni non conformi in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 31, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, la Committente provvederà al controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, programmando accessi diretti del RUP o del Direttore dei Lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Ai sensi del comma 1, art. 2, D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dal Committente e opera di diritto.

Opera, altresì, la risoluzione di diritto nelle ipotesi previste all'art. 14 del presente contratto.

In materia di risoluzione del Contratto in danno, ivi compresa quella per colpa dell'Appaltatore, si applica l'art. 108 del Codice dei contratti pubblici .

Con riguardo alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, di cui all'art. 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione in danno del Contratto:

- a. la mancata presa in consegna dei Lavori o la mancata presentazione per la presa in consegna dei Lavori dell'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione appaltante, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del presente contratto e ai sensi di quanto indicato dal Capitolato Speciale;
- b. il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei Lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l'ingiustificata interruzione delle attività in cantiere che si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni;
- c. il ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei Lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% (dieci per cento) dell'Importo contrattuale o l'applicazione delle altre penali previste dal Contratto e dal Capitolato Speciale, in misura tale dal raggiungere la medesima percentuale;
- d. le violazioni gravi e reiterate del Piano di qualità;



REGIONE
LAZIO



- e. le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei Lavori, la reiterata inottemperanza agli ordini del Direttore dei Lavori, la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei Lavori in difformità agli ordini del Direttore dei Lavori in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;
- f. l'affidamento in subappalto, o cottimo, di lavori, in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- g. la cessione del Contratto o la cessione non autorizzata dei relativi crediti;
- h. qualora sia stata accertata nei confronti dell'Appaltatore la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi attinenti quelli alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e tutela ambientale;
- i. il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;
- j. ogni altra situazione per la quale, nel Contratto, nel Capitolato Speciale, o per legge, sia prevista la facoltà di risoluzione del Contratto medesimo, a favore della Stazione appaltante.

Ancora si precisa che:

- i. l'affidamento di Lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa, che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore ed è ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii.;
- ii. la mancata trasmissione alla Stazione Appaltante dei documenti, di cui all'art. 38 del Capitolato speciale, determina l'inadempimento grave dell'Appaltatore e, pertanto, è causa di risoluzione del Contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

La Stazione appaltante ha facoltà, inoltre, di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei confronti dell'Appaltatore si siano verificate circostanze tali da far venir meno il rapporto di natura fiduciaria tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore.

Il Contratto è, altresì, risolto nel caso di errori, o di omissioni, del Progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 49 del Capitolato Speciale.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di



REGIONE
LAZIO



contrattare con la pubblica amministrazione;

b) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi del precedente art. 20;

c) sussistenza, anche di uno solo, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici o mancanza e/o decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

d) qualora l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dall'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016;

e) per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori o per grave violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

f) per mancato rispetto di una delle clausole di cui agli artt. 21, 43, 48, 49 del presente contratto.

Nel verificarsi la risoluzione, la Stazione appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto, mediante dichiarazione della Stazione appaltante da comunicare all'Appaltatore. La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Committente, a far data dal ricevimento della stessa.

In ogni caso rimane salva la risarcibilità di ogni danno derivante dal mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di qualsiasi disposizione del Contratto e del Capitolato Speciale, nonché l'imposizione delle penali nei casi ivi previsti.

Il Direttore dei Lavori in caso di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 7, D.M. 49/2018:

a) cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;

Art. 34 - Effetti e disciplina della risoluzione

La determinazione della risoluzione è comunicata all'Appaltatore dal RUP, che dispone l'ulteriore procedura ai sensi dell'art.108, commi 6 e 7 del Codice dei contratti pubblici.

Si richiamano gli obblighi per l'Appaltatore, stabiliti dall'art. 108, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, in caso di risoluzione del Contratto, nonché la disciplina di cui agli articoli da 23 a 26 del



Capitolato Speciale.

Art. 35 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola risolutiva espressa: il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Art. 36 - Recesso dal Contratto

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e dell'art. 109 del Codice dei contratti pubblici, ha diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Ai sensi dell'art. 109, comma 2 del Codice, il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si rimanda ai commi da 3 a 6 dell'articolo 109 del Codice dei contratti pubblici e all'art. 49, co. 11 ss. del Capitolato Speciale.

Art. 37 - Interpello

In conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D. Lgs n. 50/2016 o il recesso, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del richiamato articolo.



PARTE VII- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 38 - Contestazioni con l'Appaltatore

Se, durante l'esecuzione del Contratto, sorgono contestazioni tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Il Direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 39 - Eccezioni e riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza, peraltro, poter sospendere, o ritardare, il regolare progresso degli stessi.

Nel caso in cui le controversie e le contestazioni non siano composte secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 36, l'Appaltatore può formulare apposite riserve che sono iscritte sul Registro di contabilità.

Le riserve sono disciplinate dall'art.37 del Codice Speciale d'Appalto.

Art. 40 - Definizione delle riserve

Ai sensi dell'art. 205, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può, in ogni caso, essere superiore al 15% (quindici per cento) dell'Importo contrattuale.

Art. 41 - Accordo bonario

Qualora, a seguito di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'Opera possa variare in misura sostanziale, ed in ogni caso, in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) e non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle dette riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.



REGIONE
LAZIO



Il RUP acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

A seguito di tale procedimento, si procede secondo quanto stabilito dall'art. 205 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 205, comma 6-bis del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

Art. 42 - Transazione

Ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 43 - Foro competente

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, o efficacia, del Contratto tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante, sono demandate al giudice ordinario. Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

E' espressamente esclusa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.



REGIONE
LAZIO



PARTE VIII - CLAUSOLE FINALI

Art. 44 - Domicilio delle Parti e comunicazioni all'Appaltatore

Il domicilio legale delle Parti, come riportato in epigrafe, può essere variato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni della Stazione appaltante si intendono conosciute all'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante, indicato all'art. 6 del Contratto, ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del Contratto è l'italiano.

Le comunicazioni tra la DL e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori devono essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

La comunicazione a mezzo PEC agli indirizzi indicati nelle premesse del Contratto è valida a tutti gli effetti di legge.

Art. 45 - Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza, o in possesso, durante l'esecuzione del Contratto, o, comunque, in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

All'Appaltatore è fatto divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dell'Opera, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Contratto, dei suddetti obblighi di segretezza.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nell'articolo 33 del presente contratto.

Art. 46 - Pubblicità

Sono riservati alla Stazione appaltante – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario del cantiere, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio atto allo scopo che l'Appaltatore costruisca sulle aree destinate alla esecuzione dei lavori



appaltati, con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari in cantiere, sulle recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.

L'Appaltatore non può sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile della Stazione appaltante e non può avanzare pretese di compensi, o indennizzi, di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che la Stazione appaltante si è riservata ai sensi del presente articolo.

Art. 47 - Registrazione e spese del Contratto

L'Appaltatore, deve provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del Contratto e di copia e stampa degli elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del Contratto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e di registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto.

Art. 48 - Cedibilità dei crediti derivanti dal Contratto

La cessione dei crediti dell'Appaltatore a terzi aventi titolo è ammessa esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante ha la facoltà di opporsi e rifiutare la cessione qualora ravvisi che questa pregiudicherebbe l'esecuzione del Contratto.

Art. 49 - Cedibilità del Contratto

È vietata la cessione totale, o parziale, del Contratto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, a norma di quanto statuito dall'art. 105, comma 1 del detto Codice. Ogni atto contrario è nullo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.105 del Codice dei contratti pubblici e dal presente contratto.

Art. 50 - Conformità agli standard sociali

Si dà atto che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del Contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012, allegata al Capitolato Speciale sotto la lettera «..», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'Appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si svolgono le fasi della catena, e, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti



REGIONE
LAZIO



standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente Appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dello stesso;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare, e far accettare, dai propri fornitori e subfornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;
- d) intraprendere, o a far intraprendere, dai fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui sopra, l'Appaltatore è tenuto alla compilazione del questionario in conformità al modello allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 22, comma 1 del Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 51 - Informativa per il trattamento dei dati di Contratto

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, il Committente dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte del Committente delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio.



REGIONE
LAZIO



Responsabile del trattamento dei dati per l'Appaltatore è

.....

Art. 52 - Rinvii a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nei relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare le norme contenute nel Codice dei contratti pubblici, le disposizioni attuative del Codice dei contratti pubblici (Linee Guida ANAC e Decreti) applicabili ratione temporis, nel Regolamento di cui al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché quelle del codice civile.

Committente

L'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di aver preso specifica ed adeguata conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

_____ 1

L'Appaltatore

¹ Integrare con elencazione delle clausole vessatorie, una volta definito conclusivamente il testo del contratto.